

# TEMPI E LUOGHI DELLA PENA. CARCERE E DINTORNI

(A PROPOSITO DI STEFANO ANASTASIÀ,  
*LE PENE E IL CARCERE*)

ANTONINO **AZZARÀ**



Tempi e luoghi della pena. Carcere e dintorni  
(a proposito di Stefano Anastasia, *Le pene e il carcere*)

Times and places of punishment. The prison and its surroundings

ANTONINO AZZARÀ

Dottorando di Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi  
Roma Tre.

E-mail: [antonino.azzara@uniroma3.it](mailto:antonino.azzara@uniroma3.it)

#### ABSTRACT

Il discorso sulle pene e il carcere si concentra principalmente sulle loro realtà fattuali o normative, astruendo l'oggetto della discussione dal contesto materiale e simbolico in cui le norme vengono prodotte e applicate. In questo contributo si cerca di mettere in evidenza gli aspetti del libro di Stefano Anastasia (*Le pene e il carcere*, Mondadori, 2022) che restituiscono trasversalità a questo discorso, in una tensione continua tra il potere punitivo, le sue finalità e i suoi limiti.

The discourse on punishments and the prison focuses mainly on their factual or normative realities, abstracting the object of discussion from the material and symbolic context in which the norms are produced and applied. In this contribution, an attempt is made to highlight aspects of Stefano Anastasia's book (*Le pene e il carcere*, Mondadori, 2022) that restores transversality to this discourse, in a continuous tension between punitive power, its aims, and its limits.

#### KEYWORDS

carcere, pene, populismo, sicurezza, democrazia

prison, punishments, populism, security, democracy

# Tempi e luoghi della pena. Carcere e dintorni

(a proposito di Stefano Anastasia, *Le pene e il carcere*)

ANTONINO AZZARÀ

Il carcere, in quanto spazio chiuso per eccellenza, è spesso concepito come un microcosmo sociale a sé stante, separato dal resto del mondo. Il libro di Stefano Anastasia, intitolato *Le pene e il carcere*<sup>1</sup>, ne restituisce invece una dimensione trasversale, inserendolo nel contesto sociopolitico che lo circonda, dando conto delle culture e delle retoriche che lo attraversano e che incidono su di esso, trasformandolo nel suo tempo e nei suoi spazi. Quando si parla di pene e di carcere, giova sempre ricordarlo, si parla di converso di libertà, dunque di diritti e di democrazia. Non a caso il libro si inserisce nella collana *Lessico demografico*, diretta per Mondadori da Manuel Anselmi. In questa prospettiva, il libro rappresenta una lanterna che mette in luce i tanti fili altrimenti invisibili che legano le pene e il carcere ai contesti in cui le norme vengono prodotte e applicate, svelandone le retoriche, la cultura e i disegni politici sottesi e disattesi.

L'opera di chiarificazione inizia già dal primo capitolo, il quale ci fornisce una ridefinizione del concetto di pena che è in grado di cogliere ciò che resta al netto dei suoi scopi e dei suoi limiti costituzionali. La pena, messa al banco di prova dell'ordine lessicografico e della realtà che vive dentro e fuori il carcere, si rivela nella sua essenza come somministrazione di sofferenza. Se da un lato vi è la concezione formale della pena come sanzione, quale conseguenza programmata derivante dalla violazione di una norma giuridica<sup>2</sup>, dall'altro abbiamo la sua dimensione sostanziale, quale inflizione eteronoma di sofferenza, finalizzata a rinsaldare un ordine di valori e/o una gerarchia di poteri. Ne deriva una definizione di pena legale come «quel particolare tipo di sofferenza indotta intenzionalmente da un'autorità a ciò formalmente delegata, a tutela di valori legalmente individuati e/o della gerarchia di poteri vigente nell'ordinamento sociale di cui è espressione» (6). Così, la pena viene ricondotta alla sua essenza, spogliata dei suoi scopi e dei suoi limiti costituzionali che si rivelano essere controfattuali, accessori rispetto ad essa, edulcoranti che ci consentono di somministrare il *Pharmakon* della sofferenza in apparente conformità rispetto all'imperativo kantiano dell'uomo come fine a sé stesso.

Questa costruzione concettuale rappresenta una chiave di lettura fondamentale alla comprensione degli argomenti trattati in seguito, a partire dall'analisi dell'andamento dei tassi di detenzione diffusi nel mondo, in Europa e in Italia. A fronte di una popolazione mondiale detenuta di quasi undici milioni di persone<sup>3</sup> (se la popolazione detenuta costituisse uno Stato sarebbe al 86° posto per numero di abitanti e, aggiungo, considerando le particolari "unità abitative", di certo al primo posto per densità), ci si chiede cosa è che determina questa domanda spasmodica di penalità. Per dare una risposta a questa domanda vengono scrutati gli apparati simbolici che alimentano questo flusso, senza tralasciare i fattori materiali utili a contestualizzare i dati statistici all'interno del quadro sociopolitico che va dal secondo dopoguerra ad oggi. In quella che può definirsi un'eziologia delle metamorfosi penitenziarie, Anastasia restituisce complessità al fenomeno della *incarcerazione di massa*, rileggendo in chiave dialogica le teorie naturalistiche, normativistiche ed ecologiche che rispettivamente riducono il fenomeno criminale alla mera criminalità reale, a quella selezionata dalle scelte della politica criminale o a un fatto determina-

<sup>1</sup> Si segnala che ogni riferimento alle pagine tra parentesi è da ricondursi al volume recensito: Stefano Anastasia, *Le pene e il carcere*, Mondadori, Milano 2022 (ANASTASIA 2022).

<sup>2</sup> BOBBIO 1969.

<sup>3</sup> La *World Prison Population List* riporta che, all'inizio di ottobre 2021, la popolazione detenuta era stimata in 10.771.204 persone, con un rapporto di 140 detenuti ogni 100mila abitanti (FAIR, WALMSLEY 2021).

to dall'ambiente in cui si consuma, perché «ciascuna delle diverse tipologie ha un suo nucleo di verità che tende a dileguarsi man mano che si assolutizza» (34). A questa considerazione segue una definizione che cerca di tenere insieme le tre tipologie:

«Al contrario, sul sistema di giustizia penale si riversa il prodotto della interazione di tre aree di fenomeni materiali e simbolici, due compiutamente esterne a esso, l'altra che, invece, ne è in qualche modo costitutiva. Si tratta del rapporto tra sistema demografico e sistema economico, di quello tra decisione e opinione pubblica e, infine, dell'area costituita dai fatti sociali definiti dalla legge come penalmente devianti, la criminalità reale» (36).

Questa prospettiva tridimensionale consente di analizzare limpidamente le ricadute che le politiche securitarie implementate dall'uso populista del diritto e della giustizia penale hanno sulle politiche criminali e sulla qualità della democrazia. Il libro ci racconta di due crisi di ordine politico, distinte ma tra loro convergenti: una è la crisi del sistema politico istituzionale che cerca legittimazione mediante le facili ricette dello strumento penalistico per colmare la penuria di consenso politico in cui versa; l'altra è quella del tracollo del sistema penitenziario, frutto delle politiche penali implementate in risposta alla prima. Si delinea il profilo di una domanda incessante di sicurezza che Anastasia, citando Bauman<sup>4</sup>, riconduce a quell'ansia di libertà che, nella società post-moderna, con un'inversione di paradigma rispetto all'epoca precedente, «ha indotto gli individui a inseguirla, causando una nuova penuria, questa volta di sicurezza» (49).

La qualità della libertà, e quindi della democrazia, ha un nesso inscindibile con la qualità e la quantità delle leggi penali. Secondo Montesquieu, la «libertà politica consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione che ognuno ha della propria sicurezza» ed «è dunque dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino»<sup>5</sup>. Con la sua funzione preventiva di difesa sociale, generale e speciale, lo strumento penale si presta in modo efficace alla retorica discorsiva del Noi contro Loro che, nella prospettiva politica populista, «entra dentro l'equilibrio democratico e gli muta forma, rinnovando lo schmittiano conflitto politico per eccellenza» (65). La visione unitaria del popolo, alla quale il populismo rimanda, squalifica le minoranze e tutto ciò che non si conforma ad un'idea granitica di popolo per cultura, identità, etnia, credenze religiose e politiche. Un diritto penale la cui funzione viene distorta rispetto a quelle tipiche del diritto penale liberale e che si presta a mero strumento volto all'ottenimento del consenso per favorire non tanto il governo contro il crimine, ma attraverso il crimine<sup>6</sup>. Invero, si tratta di un consenso fugace, che ha bisogno di impulsi continui per mantenersi vivo. È una strada che porta a derive patologiche della democrazia. Luigi Ferrajoli<sup>7</sup> ha parlato a questo proposito di regimi *demo-consensuali*, ovvero di *demo-astenie*, con riguardo alla tendenza dei cittadini a aderire passivamente alla vita politica o ad astenersene.

Le facili ricette dello strumentario penale prestato alla politica non hanno solo ricadute sul piano simbolico ma anche su quello reale, come avviene ad esempio all'interno del carcere e quindi sulla vita delle migliaia di persone ivi rinchiusi. Se l'uso populista del diritto e della giustizia penale tende ad estremizzare il potere punitivo, si rinviene un argine a questa smisuratezza in quella giurisprudenza umanitaria che, a cavallo della prima decade del nuovo secolo, negli Stati Uniti come in Francia, Germania e infine in Italia ha conferito valore al limite invalicabile del rispetto della dignità umana nell'esecuzione penale<sup>8</sup>. A fronte del fallimento del welfare state

<sup>4</sup> BAUMAN 1969.

<sup>5</sup> MONTESQUIEU 1965.

<sup>6</sup> SIMON 2008.

<sup>7</sup> FERRAJOLI 2018.

<sup>8</sup> Tra le pronunce più significative che hanno tracciato questa corrente si segnalano, oltre alla sentenza *Torreggiani et al. c. Italia* del 2013, le sentenze *Brown v. Plata et al.* negli Stati Uniti e la sentenza 1 BvR 409/09 - 22/02/2011 della Corte costituzionale tedesca con cui si è affermato che laddove lo Stato non sia in grado di assicurare che l'esecuzione della pena avvenga nel rispetto della dignità umana, questa deve essere interrotta. Marco Ruotolo (RUOTOLO 2002 e RUOTOLO 2011) individua un'origine di questa corrente già nella sentenza n. 343 del 20/07/1993

e di politiche non più economicamente sostenibili per attuare quella finalità rieducativa prodromica al reinserimento sociale dei condannati, non resta che preservare l'imperativo categorico del divieto di trattamenti inumani per mantenere l'esecuzione della pena nell'alveo della legalità. In questo senso, la riscoperta dei diritti dei detenuti «non ha sancito la fine dell'incarcerazione di massa, ma ha testimoniato la sua inconciliabilità con i fondamenti della tradizione giuridica e politica occidentale» (103).

Nel panorama penitenziario italiano restano aperte tre questioni cruciali indicative della tensione tra la tutela dei diritti e la privazione della libertà: la tutela della salute in carcere; la sopravvivenza dell'ergastolo; la violenza istituzionale. Sono questioni che ci interrogano circa la giustificazione del diritto penale secondo il paradigma del diritto penale minimo<sup>9</sup>, al fine di non «[perdere] di vista la necessità del diritto penale [come] potere giuridico di contenimento»<sup>10</sup> che si contrappone al potere di punire. I tre temi vengono affrontati dall'Autore in profondità e con cristallina chiarezza nell'individuare i nodi problematici da sciogliere. La questione della tutela del diritto alla salute, in maniera particolare, estremizza questa scollatura: «fino a che punto è lecito esercitare il potere di punire o comunque di privare della libertà [...] un essere umano quando esso si configuri come un danneggiamento delle sue condizioni di salute e del suo benessere psico-fisico?» (126). L'ergastolo e l'ergastolo ostativo sono compatibili con i principi del diritto penale liberale elaborati a partire dal pensiero illuminista? Se collaborare con la giustizia rappresenta un primo passo verso la rieducazione a cui la pena deve tendere, bisogna constatare che il divieto di trattamenti inumani resta valido anche a prescindere dalla finalità rieducativa, non essendo comunque ammesse nel nostro ordinamento le pene consistenti in trattamenti inumani. Se consideriamo che il presupposto della privazione della libertà è innanzitutto la coazione fisica, l'istituzione penitenziaria è per definizione un'istituzione violenta. Ma al di là della debole demarcazione tra legittimità e illegittimità della violenza, ci si chiede come sia possibile che, come testimonia la tragica repressione avvenuta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020, centinaia di agenti della polizia penitenziaria abbiano potuto commettere metodicamente degli abusi sui detenuti sotto l'occhio acceso delle videocamere di sorveglianza, facendo trasparire un inquietante senso di impunità per quanto stavano compiendo. Ne risulta un quadro in cui la cultura professionale della polizia penitenziaria viene avallata da una certa subordinazione della politica rispetto ad essa. Se ne tracciano analiticamente le argomentazioni di fondo a partire da quelle spese in Parlamento nel tentativo di impedire l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale.

In chiusura troviamo una riflessione intorno a ciò che resta della pena dopo la sua fine. Una domanda cruciale, «un banco di prova decisivo nella valutazione della penalità in concreto e della sua corrispondenza con i suoi presupposti legali e le sue pretese normative» (174), aiutandoci così a non dimenticare ciò che rimane della pena anche dopo che è stata scontata. La pena è quello che si propone di essere al di là delle lenti deontologiche del diritto: patimento, afflizione, dolore, sofferenza, agonia. Questo libro non solo ci permette di lanciare uno sguardo all'interno del mondo delle pene e del carcere, ma ci consente di passarci attraverso: dall'esterno verso l'interno e di nuovo fuori, restituendo speranza a quel tempo di vita non vissuto in una porzione di spazio sospesa nel tempo.

con cui la Corte costituzionale ha conferito valenza di parametro di verifica della legittimità dell'ordinamento penitenziario al fino ad allora negletto principio di umanità.

<sup>9</sup> FERRAJOLI 1989.

<sup>10</sup> ZAFFARONI 2017.

*Riferimenti bibliografici*

- BAUMAN Z. 1969. *La società dell'incertezza*, il Mulino.
- BOBBIO N. 1969. *Sanzione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, UTET, 530 ss.
- FAIR H., WALMSLEY R. 2021. *World Prison Population List (thirteenth edition)*, ICPR.
- FERRAJOLI L. 1989. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2018. *Democrazia e populismo*, in «Rivista AIC», 3, 515 ss.
- MONTESQUIEU 1965. *De l'Esprit des lois* (1748; trad. it., *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. Cotta, Utet).
- RUOTOLO M. 2002. *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli.
- RUOTOLO M. 2011. *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica.
- SIMON J. 2008. *Governing through Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford University Press (trad. it. a cura di A. De Giorgi, *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Raffaello Cortina Editore, 2008).
- ZAFFARONI R.E. 2017. *Derecho penal humano*, Hammurabi.